



POSITION PAPER

Raccomandazioni proposte da un'iniziativa multisettoriale (Cross-industry initiative) europea per una migliore regolamentazione della gestione delle sostanze chimiche

16 Novembre 2015¹

Sommario:

- L'attuazione del principio di "better regulation" nella gestione delle sostanze chimiche richiede l'identificazione, la messa in atto e l'applicazione dell'opzione per la gestione del rischio più efficace e più adeguata per controllare un rischio specifico.
- Quando le autorità competenti identificano un rischio ma concludono che tale rischio è limitato all'esposizione sul luogo di lavoro, in tal caso la legislazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta l'approccio regolatorio più mirato, efficace, e proporzionato per la gestione del rischio.
- L'inclusione nella Lista Candidata e la procedura REACH dell'Autorizzazione non offrono una protezione supplementare in materia di protezione dei lavoratori. Tali misure possono al contrario anche avere un impatto negativo e ostacolare il raggiungimento di obiettivi importanti nell'ambito di altre politiche ambientali o di altri settori.
- I co-firmatari di questo documento fanno una serie di proposte concrete per pervenire a una migliore regolamentazione ("better regulation") nella gestione delle sostanze chimiche sul luogo di lavoro.

¹ Nota bene: questo documento è un aggiornamento della versione precedente (Marzo 2015). Essendo intercorsa la pubblicazione di rapporti più dettagliati su tematiche specifiche, abbiamo aggiornato la versione originale del documento. Il messaggio principale illustrato nella versione precedente non cambia.

I co-firmatari di questo documento rappresentano settori industriali e tecnologie che contribuiscono significativamente alla competitività, alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione Europea (UE). Infatti, si tratta di settori che producono e/o utilizzano sostanze che sono spesso componenti indispensabili per il funzionamento e lo sviluppo di importanti tecnologie, quali materiali d'avanguardia, tecnologie innovative di produzione e la biotecnologia; si tratta di tecnologie e materiali indispensabili per poter raggiungere importanti obiettivi di politiche UE in materia di ambiente e salute.

Le nostre organizzazioni sostengono fermamente la politica della "buona regolamentazione" (**Better Regulation policy**²) e, in modo particolare, il programma *Regulatory Fitness and Performance* (REFIT) della Commissione Europea³. In questo documento, forniamo un esempio concreto di come il principio della migliore regolamentazione può essere applicato nell'ambito della gestione delle sostanze chimiche.

Se è pienamente riconosciuto che il Regolamento REACH rappresenti, a ragione, il pilastro normativo della gestione delle sostanze chimiche nella UE e che esso abbia consentito una raccolta dati senza precedenti in merito all'uso e agli effetti delle sostanze, le nostre organizzazioni ritengono che le procedure REACH di inclusione sulla Lista Candidata e di Autorizzazione non dovrebbero essere considerate come l'opzione più idonea **quando i rischi potenziali di una sostanza sono stati identificati come limitati al luogo di lavoro e possono essere gestiti con più efficacia nel quadro della legislazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro**. Facendo riferimento alla Roadmap della Commissione sulle sostanze altamente preoccupanti (SVHC Roadmap), vorremmo sottolineare che l'Analisi delle opzioni per la gestione del rischio (Risk Management Option Analysis, RMOA) è giustamente volta ad identificare la migliore opzione regolamentare "in ambito REACH [...] o fuori dal REACH" per gestire i rischi⁴.

Riteniamo che la legislazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro:

- Tratti in maniera più completa i rischi potenziali sul luogo di lavoro dal momento che include anche gli usi di una sostanza che non rientrano nel campo di applicazione dell'Autorizzazione REACH;
- Prescriva il principio della sostituzione delle sostanze pericolose; e
- Orienti gli investimenti delle imprese su misure per rafforzare la protezione dei lavoratori, piuttosto che sulla preparazione di complessi dossier di Autorizzazione e al pagamento di spese amministrative – e sia per questo più efficiente dell'Autorizzazione REACH in termini di oneri.

Applicare la procedura REACH di Autorizzazione in aggiunta alla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non aumenterebbe il livello di protezione dei lavoratori e al contrario avrebbe un impatto negativo, fra gli altri, sulla competitività delle imprese, e altre attività quali Ricerca e Sviluppo, il riciclo, ecc.

È per questo che le nostre organizzazioni auspicano un'applicazione mirata e su misura dell'Autorizzazione REACH per le sostanze rilevanti. L'Autorizzazione non dovrebbe essere applicata quando risulti in una duplicazione di legislazione esistente, quando quest'ultima offra già una misura più efficace e proporzionata per la gestione del rischio.

Proponiamo quindi alla Commissione Europea e agli Stati Membri di:

² La politica di "Better regulation" della Commissione è volta a sviluppare le norme UE in modo che possano raggiungere gli obiettivi previsti minimizzando gli oneri. http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm

³ Il programma REFIT si propone di semplificare la regolamentazione UE e di ridurre i costi che ne derivano. http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm

⁴ *Roadmap on Substances of Very High Concern*, 5 Febbraio 2013: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205867%202013%20INIT>

- i) Riconoscere la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incluso i Valori Limite UE di esposizione professionale (OELs), come l'opzione più efficace per la gestione del rischio nel caso delle sostanze per cui i rischi sono limitati al luogo di lavoro;
- ii) Esaminare come poter rafforzare le risorse e i meccanismi della UE per pervenire ad un'adozione o revisione più rapida dei Valori Limite UE di esposizione professionale (EU-wide OELs);
- iii) Procedere con l'adozione di Valori Limite UE (EU-wide OELs) per quelle sostanze per cui un rischio è stato identificato sul luogo di lavoro; e
- iv) Garantire che nei casi sopracitati non vengano imposte delle misure regolatorie supplementari e non necessarie (ex. inclusione nella Lista delle sostanze Candidate, Autorizzazione), ovvero:
 - a. Quando il rischio identificato per tutti gli usi di una sostanza può essere gestito più efficacemente tramite la legislazione sulla sicurezza sul lavoro, la sostanza non dovrebbe essere inclusa nella Lista delle sostanze candidate⁵; e
 - b. Quando il rischio identificato per alcuni usi di una sostanza può essere gestito più efficacemente tramite la legislazione sulla sicurezza sul lavoro, tali usi dovrebbero essere esenti dalla procedura REACH di Autorizzazione ai sensi dell'Articolo 58(2) del Regolamento REACH.

Siamo a disposizione per cooperare su questo tema con la Commissione, le altre autorità pubbliche e le parti interessate, come contributo costruttivo per assicurare l'utilizzo sicuro delle sostanze così come la competitività e l'occupazione in Europa.

Allegati:

- Allegato 1: Elenco delle organizzazioni firmatarie

A proposito della CII

L'iniziativa multisetoriale (Cross-Industry Initiative, CII) è nata tra il dicembre 2014 e il marzo 2015 come una coalizione volta a ottimizzare la gestione delle sostanze chimiche. La CII comprende attualmente più di 50 organizzazioni, incluso associazioni settoriali a livello europeo e nazionale ed aziende. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito web (www.cii-reach-osh.eu) o contattarci via e-mail (info@cii-reach-osh.eu).

Per maggiori dettagli in merito alle nostre raccomandazioni, sono disponibili i seguenti documenti complementari:

1. Schema grafico: la nostra proposta - attuazione dei principi della Roadmap SVHC della Commissione
2. Proposta dettagliata e risposte alle domande in merito alla legislazione sul lavoro
3. Adozione di Valori Limiti UE indicativi e vincolanti di esposizione professionale / Possibili sviluppi: revisione della normativa OSH a livello europeo

⁵ Qualora una sostanza sia già stata inclusa nella Lista Candidata ma soddisfi i criteri indicati in questo documento, riteniamo che tale sostanza non debba essere considerata come prioritaria per l'Autorizzazione.

Allegato 1: Elenco delle organizzazioni firmatarie

Associazioni europee e internazionali

ACEA – Associazione europea dei produttori di automobili
 ADCA Taskforce
 AmCham EU [Camera di Commercio americana presso l'Unione Europea]
 BeST – Associazione delle scienze e delle tecnologie del Berillio
 BSEF – Consiglio internazionale bromo
 Consorzio del Cadmio
 CAEF – Comitato delle associazioni europee di fonderia
 CECOF – Comitato europeo dei costruttori di forni ed equipaggiamenti termici industriali
 CEPE – Consiglio Europeo dell'Industria delle Pitture, Vernici, Inchiostri da Stampa e Colori d'Arte
 CEMBUREAU – Associazione europea del cemento
 CerameUnie – Associazione europea dell'industria della ceramica
 CETS – Comitato europeo dei trattamenti di superficie
 CheMi – Piattaforma europea delle industrie utilizzatrici di sostanze chimiche
 ChemLeg PharmaNet
 CIRFS – Associazione europea delle fibre chimiche
 CPME – Comitato dei produttori di PET in Europa
 EAA – Associazione europea dell'Alluminio
 EBA – Associazione europea dei Borati
 ECFIA – Associazione europea delle industrie delle lane per isolamento ad alta temperatura
 ECGA – Associazione europea del carbonio e della grafite
 ECMA – Associazione europea dei produttori di catalizzatori
 EPMF – Federazione europea dei metalli preziosi
 ETRMA – Associazione europea dei produttori di gomma e degli pneumatici
 Euroalliges – Associazione europea dei produttori di leghe ferrose
 EUROBAT – Associazione europea dei produttori di batterie industriali e di autoveicoli
 EUROFER – Associazione europea dell'acciaio
 Eurometaux – Associazione europea dei metalli non ferrosi
 Euromines – Associazione europea delle industrie minerarie
 FEPA – Federazione dei produttori europei di abrasivi
 Frit consortium
 Glass Alliance Europe – Alleanza europea delle industrie del vetro
 I2a – Associazione internazionale del Antimonio
 ICdA – Associazione internazionale del Cadmio
 IIMA – Associazione internazionale dei metalli ferrosi
 IMAT – Materiali innovativi per apparecchi elettronici e fotonici ad alta tecnologia e industrie affini
 Istituto del Cobalto
 Ipconsortium
 Consorzio REACH del Piombo
 MedTech Europe [Associazione europea delle tecnologie medicali]
 Nickel Institute
 PRE – Federazione dei produttori europei di materiali refrattari
 RECHARGE – Associazione europea delle batterie ricaricabili
 UEAPME – Associazione europea delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e dell'artigianato
 UNIFE – Associazione europea dell'industria ferroviaria

Associazioni nazionali

A3M – Alleanza dei minerali e dei metalli (Associazione francese dei metalli e dei minerali)
 ASSOGALVANICA – Associazione Italiana Industrie Galvaniche
 BCF – British Coatings Federation (Federazione britannica dei rivestimenti)
 BVKI – Bundesverband Keramische Industrie e.V. (Associazione tedesca dell'industria ceramica)
 ION – Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (Associazione olandese dei trattamenti di superficie)
 NFA – Non-Ferrous Alliance (Alleanza delle industrie non ferrose, Gran Bretagna)
 SEA – Surface Engineering Association (Associazione britannica dei trattamenti superficiali)
 VDA – Verband der Automobilindustrie (Associazione tedesca dei produttori di automobili)
 VDFFI – Verband der Deutschen Feuerfest-Industrie e.V. (Associazione tedesca dei produttori di materiali refrattari)
 VdL – Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e. V. (Associazione tedesca di pittura e l'inchiostro per stampa)
 VDS – Verband Deutscher Schleifmittelwerke e.V. (Associazione tedesca degli abrasivi)
 WKÖ – Wirtschaftskammer Österreich (Camera di Commercio Austriaca)
 WVMetalle – Wirtschaftsvereinigung Metalle (Associazione tedesca dei metalli)
 ZVO – Zentralverband Oberflächentechnik e.V. (Associazione tedesca dei trattamenti superficiali)

Imprese

Colorobbia

DALIC

Esmalglass itaca

Ferro

Smalticeram